



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.62 DEL 02/11/2022

OGGETTO:

ACQUISIZIONE DELLA TOTALITÀ DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI ACSA S.R.L. MEDIANTE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE EX ART. 2440 E SS. COD. CIV. RISERVATO AL COMUNE DI CORNAREDO, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE A SOCIETÀ DEL GRUPPO AMGA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E SERVIZI COLLEGATI NEL COMUNE DI CORNAREDO; APPROVAZIONE ATTI E DOCUMENTI NECESSARI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il Sindaco Dott. Dario Candiani

Premesso che:

- Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A. (di seguito, anche “AMGA” o il “Gruppo”) è società a capitale interamente pubblico, detenuto dai Comuni di Legnano, Parabiago, Canegrate, Villa Cortese, Arconate, Buscate, Magnago, San Giorgio su Legnano, Dairago, Robecchetto con Induno, Turbigo e Rescaldina, e rappresenta un modello efficace di organizzazione *in house* a favore degli Enti Locali soci, per la gestione di diversi servizi pubblici locali, affidati anche alle società del gruppo, secondo il meccanismo del controllo analogo congiunto;
- questo Comune è, alla data odierna, proprietario di n. 773 azioni di AMGA prive di valore nominale, pari ad una quota del capitale sociale del 0,06%;
- la partecipazione societaria detenuta da questo Comune in AMGA è finalizzata alla produzione e allo svolgimento di servizi di interesse generale, incluso quello afferente all'igiene urbana e ambientale, che AMGA svolge tramite Aemme Linea Ambiente - ALA S.r.l. (di seguito, anche “ALA”), società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 72% da AMGA Legnano S.p.A., per il 18 % da A.S.M. S.r.l. (società *in house providing* multiservizi partecipata dai Comuni di Magenta, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Cuggiono, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e Sedriano) e per il 10% da A.M.S.C. S.p.A. (società *in house providing* multiservizi partecipata dal Comune di Gallarate e altri comuni);
- AMGA ha avviato una interlocuzione con il Comune di Cornaredo volta all'ampliamento della compagine sociale mediante l'ingresso nel suo capitale sociale del predetto Comune e finalizzata all'implementazione del servizio di igiene urbana ed ambientale in nuovi territori, attualmente non serviti dal Gruppo, attraverso un'operazione così strutturata:
 - aumento del capitale sociale di AMGA riservato al Comune di Cornaredo mediante il conferimento della totalità delle quote societarie dell'Azienda Comunale Servizi Ambientali - A.C.S.A. S.r.l. (di seguito, anche “ACSA”), società pubblica detenuta al 100% dal Comune di Cornaredo che opera, secondo il modello dell'*in house*

providing, in favore del Comune medesimo, nell'ambito dei servizi di igiene urbana ed ambientale;

- fusione per incorporazione di ACSA (nel frattempo divenuta totalmente partecipata da AMGA) in ALA;
 - affidamento *in house*, da parte del Comune di Cornaredo ad ALA, del servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi collegati e sottoscrizione del relativo contratto di servizio di durata pari a 9 anni, a far data dal 1° giugno 2023 (con implementazione dei servizi resi da ALA anche nel territorio del Comune di Cornaredo);
- nel corso dell'Adunanza del 6 giugno 2022, e confermato nella seduta del 20 giugno 2022, il Coordinamento dei Soci di AMGA ha espresso indirizzo positivo rispetto all'operazione unitariamente considerata, per come sopra illustrata.

Preso atto che:

- è stata predisposta, da parte di un esperto indipendente designato ai sensi dell'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b) cod. civ., la relazione giurata contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti, relazione che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato 1**).

In ordine all'entità dell'aumento di capitale sociale che verrà proposto all'Assemblea Straordinaria degli azionisti, si assumono i valori di ACSA risultanti dal bilancio al 30 giugno 2022 e in particolare:

- patrimonio netto pari a Euro 524.644,00, di cui Euro 200.000,00 di capitale sociale;
 - il capitale sociale rappresenta quindi il 38% del patrimonio netto della società;
- è stata predisposta la valutazione del capitale economico di AMGA, incluso l'impatto sullo stesso dell'operazione ALA/ACSA per come sopra definita, ai fini della determinazione dell'aumento di capitale necessario e del soprapprezzo azioni;
- all'esito delle operazioni di cui sopra, è emerso che:
- si procederà con aumento del capitale sociale di AMGA di Euro 425.430,00 suddiviso in numero 10.896 nuove azioni prive di valore nominale, passando così dall'attuale valore del capitale sociale pari ad Euro 49.104.005,00 suddiviso in 1.257.654 azioni prive di valore nominale, ad un capitale sociale di Euro 49.529.435,00 suddiviso in 1.268.550 azioni prive di valore nominale;
 - l'aumento di capitale verrà integralmente sottoscritto dal Comune di Cornaredo mediante emissione di numero 10.896 azioni prive di valore nominale, pari allo 0,8589% del nuovo capitale sociale di AMGA;
 - l'imputazione del conferimento in natura (100% delle quote di ACSA, per un valore stimato di Euro 617.370), che verrà effettuato dal Comune di Cornaredo, avverrà nel modo seguente:
 - a) a copertura del predetto aumento di capitale sociale per un valore di Euro 425.430,00 mediante emissione di numero 10.896 di nuove azioni prive di valore nominale;
 - b) a riserva da soprapprezzo azioni ai sensi degli artt. 2424 e 2431 cod. civ. per Euro 191.940,00.

Visti:

- I. lo statuto di AMGA, in particolare l'art. 5, che prevede: "*Il capitale sociale è fissato in euro 49.104.005,00 (quarantanovemilionicentoquattromilacinque virgola zero zero) diviso in 1.257.654 (unmilione duecentocinquantasettemilaseicentocinquantaquattro) azioni prive di*

valore nominale. (...) Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e di beni in natura, ai sensi dell'articolo 2440 del codice civile”;

II. l'art. 2441, co. 4, 5 e 6, cod. civ., che prevedono: “4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. (...) Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

5. Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

6. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre”;

III. l'art. 2343-ter, cod. civ., che prevede: “Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;

b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i

conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo".

Preso atto che:

- l'ingresso di Cornaredo nel capitale sociale di AMGA, e la successiva fusione tra ACSA e ALA finalizzata all'affidamento diretto a quest'ultima del servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi collegati, costituisce un'operazione virtuosa e capace, attraverso una gestione del servizio maggiormente razionale e complementare sul territorio, di portare valore pubblico aggiunto alle comunità servite, secondo logiche pubblicistiche che consentono una gestione integrata del servizio medesimo nella quale si valorizzano, tra gli altri, i principi dell'economia circolare e l'aspetto politico-sociale connesso alla necessità di introdurre una cultura di riduzione della produzione di rifiuti (si riporta a riguardo la Relazione tecnica di cui all'**allegato 2** per formare parte integrale e sostanziale della presente deliberazione);
- l'operazione è coerente con il piano di sviluppo del Gruppo che mira a razionalizzare e incrementare i servizi pubblici offerti ai cittadini, mantenendo quindi ferma la gestione pubblica del servizio di igiene urbana ed ambientale sul territorio e garantendo allo stesso tempo elevati standard qualitativi e di servizio;
- l'operazione consente, infatti, un'aggregazione tra diverse realtà e operatori pubblici del settore, operanti in contesti geografici limitrofi, per sfruttare le relative sinergie ed economie di scala, come la possibilità di integrare le attività di raccolta dei rifiuti nel territorio di Cornaredo nel segmento del trattamento/smaltimento rifiuti in cui è già da tempo impegnata AMGA, con la sua partecipata ALA (ad es. progetti Neutalia e impianto di produzione di biometano dal trattamento della Forsu), nell'ottica dell'economia circolare e del rispetto degli obiettivi PNRR (*cf.* Progetto Tecnico presentato da ALA, che si allega alla presente deliberazione *sub* **allegato 3**, e Relazione tecnica di cui all'**allegato 2** per formare parte integrale e sostanziale della presente deliberazione);
- in particolare, quanto al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Progetto Tecnico predisposto da ALA prevede degli efficientamenti nello svolgimento del servizio, tanto a vantaggio del Comune di Cornaredo (in termini di incremento delle raccolte differenziate mediante raccolte selettive di frazioni di RSU e assimilati e di frazioni merceologiche omogenee, al fine del recupero e del riciclaggio di materie prime per la riduzione dei rifiuti da smaltire, di servizi aggiuntivi che vanno nella direzione del miglioramento del servizio a favore della collettività, anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ecc.) quanto del Gruppo AMGA, come nel caso dell'utilizzo dei centri di raccolta e degli altri immobili destinati al servizio già presenti sul territorio di Cornaredo, della migliore gestione del parco mezzi del Gruppo, del riutilizzo delle esperienze che la realtà (e il personale) di Cornaredo offre, ecc.;
- quanto alla sostenibilità dell'operazione, questa è caratterizzata dall'assenza di esborsi da parte dei Comuni soci di AMGA, a fronte della redditività derivante dall'allargamento della compagine sociale di AMGA e dallo svolgimento del servizio di igiene urbana ed ambientale nel territorio di Cornaredo che, considerando il periodo di 9 anni di validità ed efficacia del contratto di servizio che verrà sottoscritto con ALA, società del Gruppo AMGA, può generare utili relativamente stabili nel tempo che potranno eventualmente essere utilizzati per ridurre il costo del servizio a carico della collettività (*cf.* Piano Finanziario presentato da ALA, che si allega alla presente deliberazione *sub* **allegato 4**, e Relazione tecnica, che si allega anch'essa *sub* **allegato 2** per formare parte integrale e sostanziale della presente deliberazione).

Preso atto che:

- trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e, trattandosi di conferimento in natura con specifica finalizzazione, l'aumento di capitale sarà proposto mediante emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 4 e 5, cod. civ., sopra citati, e riserva di sottoscrizione unicamente a favore del Comune di Cornaredo;
- in ordine alla valorizzazione del conferimento, si condividono i criteri assunti dall'esperto indipendente designato ai sensi dell'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b) cod. civ. e pertanto si assume la valorizzazione alla data del 30 giugno 2022 di Euro 617.370,00 per la totalità delle quote di ACSA S.r.l. detenute dal Comune di Cornaredo;
- sarà pertanto proposto all'Assemblea Straordinaria dei Soci di deliberare un aumento di capitale sociale di complessivi Euro 425.430,00 mediante emissione di n. 10.896 di nuove azioni prive di valore nominale con sovrapprezzo di Euro 191.940,00;
- il nuovo capitale sociale di AMGA, dopo che l'Assemblea Straordinaria avrà deliberato l'aumento di capitale autorizzato con la presente deliberazione, ammonterà a Euro 49.529.435,00 e sarà composto da n. 1.268.550 azioni prive di valore nominale;
- che il sovrapprezzo definito dall'aumento di capitale autorizzato con il presente atto, pari a 191.940, sarà imputato nel patrimonio netto quale "riserva da sovrapprezzo azioni".

Ritenuta conseguentemente la necessità di procedere ad apportare allo Statuto societario di AMGA le seguenti modifiche:

Art. 5 vigente

“Il capitale sociale è fissato in euro 49.104.005,00 (quarantanovemilionicentoquattromilacinque virgola zero zero) diviso in 1.257.654 (unmilione duecentocinquantesette milaseicentocinquantaquattro) azioni prive di valore nominale.

Previa apposita delibera autorizzativa dell'Assemblea Ordinaria, la Società potrà acquisire dagli Azionisti, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale, versamenti in conto capitale o a fondo perduto ovvero stipulare con gli Azionisti contratti di finanziamento sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, e ciò in espressa deroga degli articoli 1282, comma 1 e 1815 comma 1 del Codice Civile e ad eventuali presunzioni di onerosità previste da norme fiscali, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico, in particolare con riferimento al D.LGS. n. 385 dell'1 settembre 1993 ed alla circolare CICR del 3 marzo 1994.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e di beni in natura, ai sensi dell'articolo 2440 del codice civile.

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge o per statuto ad essere a capitale integralmente pubblico”.

Art. 5 modificato

“Il capitale sociale è fissato in euro 49.529.435,00 (quarantanovemilionicinquecentoventinovemilaquattrocentotrentacinque virgola zero zero) diviso in 1.268.550 (unmilione duecentosessantottomilacinquecentocinquanta) azioni prive di valore nominale.

Previa apposita delibera autorizzativa dell'Assemblea Ordinaria, la Società potrà acquisire dagli Azionisti, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale, versamenti in conto capitale o a fondo perduto ovvero stipulare con gli Azionisti contratti di finanziamento sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, e ciò in espressa deroga degli articoli 1282, comma 1 e 1815 comma 1 del Codice Civile e ad eventuali presunzioni di onerosità previste da norme fiscali, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico, in particolare con riferimento al D.LGS. n. 385 dell'1 settembre 1993 ed alla circolare CICR del 3 marzo 1994.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e di beni in natura, ai sensi dell'articolo 2440 del codice civile.

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge o per statuto ad essere a capitale integralmente pubblico”.

Ritenuto altresì di dover prendere atto e approvare il testo dello Statuto di ACSA, allegato alla presente delibera insieme alle modifiche approvate per dare corso all'operazione (**allegato 5**).

Visto:

l'art. 5 del TUSPP, secondo il quale per “l'acquisto di partecipazioni anche indirette da parte di Amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.»;

Richiamata la consultazione pubblica svolta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 mediante [pubblicazione dello schema di atto deliberativo sull'albo pretorio on-line e sulla home page del sito istituzionale del Comune dal [●] al [●].], nonché la necessità di trasmettere copia dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii.;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 16 e 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2254, 2255, 2342 e ss., 2424, 2440 e 2441 codice civile.

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. a), e), g) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dagli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., formalmente acquisito agli atti.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., formalmente acquisito agli atti

PROPONE

1. le premesse e le considerazioni sopra richiamate formano parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo, così come gli allegati che si producono;
2. di autorizzare l'aumento del capitale sociale di AMGA Legnano S.p.A. (con riserva di sottoscrizione unicamente a favore del Comune di Cornaredo che conferirà il 100% delle quote societarie di ACSA S.r.l.) per Euro 425.430,00, suddiviso in n. 10.896 azioni, corrispondente allo 0,8589% del capitale sociale di AMGA, che passerà dall'attuale importo di Euro 49.104.005,00 suddiviso in 1.257.654 azioni prive di valore nominale, all'importo di Euro 49.529.435,00 suddiviso in 1.268.550 azioni prive di valore nominale;
3. di imputare all'aumento di capitale in natura il conferimento del 100% delle quote di ACSA, al valore stimato di Euro 617.370,00 risultante dall'allegato *sub* 1 alla presente deliberazione, ovvero al diverso valore che risulterà dal documento all'uopo predisposto nel

caso di superamento del termine semestrale di cui all'art. 2343-ter c.c., comma 2 lett. b); detto conferimento verrà imputato:

- a copertura del predetto aumento di capitale sociale per un valore di Euro 425.430,00 cui corrisponderà l'emissione di numero 10.896 di nuove azioni prive di valore nominale;
- a riserva da sovrapprezzo azioni per Euro 191.940,00,

ovvero ai diversi valori che risulteranno dal documento all'uopo predisposto nel caso di superamento del termine semestrale di cui all'art. 2343-ter c.c., comma 2 lett. b);

4. di conferire mandato alla Giunta per le approvazioni e/o gli adempimenti necessari in presenza di modifiche non sostanziali alle valutazioni di cui ai punti precedenti e le attività/adempimenti non sostanziali eventualmente richiesti dalla Corte dei Conti nell'ambito delle attività di verifica di cui all'art. 5, comma 3, TUSP;
5. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare e a votare all'Assemblea Straordinaria di AMGA l'aumento di capitale come sopra definito;
6. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare e a votare all'Assemblea Straordinaria di AMGA la modifica dell'art. 5 dello Statuto di AMGA come definita in premessa;
7. di esprimere indirizzo positivo all'operazione avente ad oggetto il progetto di fusione tra ALA e ACSA finalizzato all'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana ed ambientale nel territorio di Cornaredo da parte dello stesso Comune;
8. di prendere atto e approvare il testo dello Statuto di ACSA, incluse le modifiche volte a dare corso all'operazione;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii.;
10. di demandare e autorizzare AMGA Legnano S.p.A. al compimento di ogni altro atto e/o adempimento conseguente e/o necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
11. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, aggiornato dal successivo D.Lgs. n. 97/2016.

Si allegano:

1. relazione del terzo indipendente *ex art. 2343-ter* cod. civ.;
2. Relazione tecnica;
3. Progetto Tecnico di ALA;
4. Piano Finanziario di ALA;
5. Statuto ACSA.